

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

(approvato dal C.d.A. il 24/03/2017)

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a socio della Banca di Ripatransone Credito Cooperativo e in caso di approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, oggetto di odierna delibera di convocazione, del Progetto di Fusione per incorporazione della Banca del Fermano Credito Cooperativo, della futura Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo.

I criteri sotto enunciati hanno un valore di indirizzo in materia per l'operato del Consiglio di amministrazione e del personale dipendente.

Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificamente motivate dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

Art. 1

Aspetti procedurali

L'esame delle domande di ammissione a socio pervenute alla B.C.C. deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione almeno una volta ogni novanta giorni.

Le domande, redatte su apposito modulo, vengono raccolte dai titolari delle Dipendenze che le corredano delle opportune informative e vanno inviate all'Ufficio Segreteria.

Il Consiglio può riservarsi di approfondire l'esame di una o più domande nel corso di una seduta successiva, sempre che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art. 8, 2° c. dello statuto.

La decisione del Consiglio di amministrazione deve essere portata a conoscenza del richiedente senza ritardo e con mezzi idonei a fornire prova della avvenuta ricezione di essa da parte del richiedente.

Il Consiglio di amministrazione, nel caso di deliberazione di rigetto, ha l'obbligo di motivare la propria decisione.

Art. 2

Criteri generali

Il Consiglio di amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a socio della B.C.C., terrà presenti criteri di carattere generale volti a:

1. favorire l'ampliamento della compagine sociale;
2. mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la B.C.C. ha competenza territoriale;
3. rispettare un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, avuto riguardo alla popolazione residente o insediata nei vari Comuni, nonché al tipo e allo sviluppo delle attività economiche in essi presenti;
4. assicurare una prevalenza numerica e comunque, una vasta rappresentanza, all'interno della base sociale di operatori economici e di soggetti che ricorrano istituzionalmente al credito e ai servizi della Banca;
5. considerare con attenzione e favore l'opportunità dell'ammissione a socio di soggetti che, all'interno delle Comunità di insediamento della Banca, siano conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità, della cooperazione e del volontariato in genere;
6. considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiano prevalentemente motivate dall'intento di rappresentare interessi di categoria o gruppi di pressione o che possano comunque introdurre nella base sociale dialettiche non pertinenti ai fini della gestione mutualistica della società e della stabile conduzione della banca;

7. evitare di favorire domande di componenti dello stesso nucleo familiare, salvo che gli appartenenti allo stesso nucleo familiare svolgano attività economiche distinte o detengano un rapporto bancario diretto.

Art. 3

Requisiti di onorabilità

Per l'esame dei requisiti di onorabilità previsti esclusivamente dallo statuto, il Consiglio di amministrazione può deliberare in ordine alla ammissione, verificando la sussistenza di essi, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'aspirante socio.

Art. 4

Ammissione a socio di persone fisiche

Requisiti di residenza ed operatività

Per l'ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione al requisito della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune.

Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo, con studio, laboratorio, ambulatorio o comunque stabile recapito nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazioni coordinate e continuative a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda e comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca.
- e) esistenza di diritti reali di godimento di beni nella zona di competenza

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito della operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, alla stregua degli eventuali criteri elaborati dagli Organi di vigilanza.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

Art. 5

Ammissione a socio di persone fisiche

Criteri specifici

Nell'esame delle domande di ammissione a socio delle persone fisiche, occorre tenere conto delle limitazioni di cui all'art. 7 dello statuto ed ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento, dovrà essere prestato specifico riguardo alla possibilità che l'aspirante - anche in virtù delle specifiche esperienze di vita e di lavoro - fornisca un contributo positivo di conoscenza e di circolazione di idee per un arricchimento mutualistico della vita sociale.

Al riguardo, potrà invece costituire elemento di controindicazione la circostanza che l'aspirante socio intrattenga frequenti relazioni contenziose nell'ambiente di vita e di lavoro, mostrando propensione all'exasperazione polemica e ad un atteggiamento non costruttivo nella soluzione dei problemi.

Il Consiglio di amministrazione, in relazione a quanto disposto dall'art.14 comma 2 lett. a) dello statuto, esamina con criteri di particolare prudenza le domande di ammissione a socio provenienti da soggetti che siano soci, amministratori, sindaci o dipendenti di società non bancarie, esercenti attività finanziaria e operanti nella zona di competenza della Banca. In caso di ammissione, la delibera dovrà indicare in modo specifico i motivi per i quali si ritiene sussistente allo stato un

genuino interesse mutualistico dell'aspirante socio e non si ritengono invece sussistenti i rischi di conflitto di interesse.

Fatti salvi i diritti acquisiti ed eventuali limitati casi particolari, da motivare caso per caso, non è ammessa a socio della Banca la persona fisica che sia socia di altra Banca della categoria.

Art. 6

Ammissione a socio di persone non fisiche

Per persone non fisiche, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti secondo le varie forme previste nel codice civile.

Nel rispetto dell'art. 6 dello statuto, il Consiglio di amministrazione non ammette a soci della banca enti o organizzazioni di persone, comunque denominati, che non svolgano attività economica.

Per quanto riguarda le società di ogni tipo, non sono ammesse a socie della Banca quelle non regolarmente costituite secondo le norme del codice civile.

Qualora le domande sono proposte da società amministrate da un Consiglio di amministrazione è necessario allegare alla domanda copia della delibera con la quale la società ha formalizzato l'acquisto delle azioni della banca.

Art. 7

Ammissione a socio di persone non fisiche

Requisiti di insediamento e operatività

Per la individuazione della sede delle persone non fisiche, si fa riferimento alla nozione di sede legale risultante dall'atto costitutivo.

Una persona non fisica si considera operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca, quando abbia ivi stabilito almeno un recapito stabile avente i caratteri dell'unità locale e che, anche mediante esso, vi svolga un'attività economica effettiva anche se non prevalente nel complesso delle proprie attività.

Non è da ritenersi sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati all'interno del territorio di competenza della Banca.

Art. 8

Ammissione a socio di persone non fisiche

Criteri ulteriori

Per la ammissione a socio delle persone non fisiche, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare con particolare prudenza le domande provenienti da soggetti che svolgano attività finanziaria. In caso di ammissione, la delibera dovrà indicare in modo specifico i motivi per i quali si ritiene sussistente un permanente e autentico interesse mutualistico dell'aspirante socio e non si ritengono invece sussistenti i rischi di conflitto di interesse.

Per le società che possono essere costituite senza vincoli di forma e di pubblicità è necessario che le stesse siano regolarmente iscritte presso i registri tenuti dalla C.C.I.A. e appaiono dotate di una stabile organizzazione e di un oggetto sociale che comporti la prospettiva di una loro durata nel tempo.

Indipendentemente dai criteri di valutazione delle eventuali domande di affidamento, il Consiglio di amministrazione - specie in presenza di persone non fisiche di recente costituzione – può rigettare la domanda di ammissione a socio, invitando però il richiedente a ripresentarla dopo che è decorso un certo periodo di tempo, da indicare nella comunicazione, allo scopo di acquisire ulteriori elementi sulla evoluzione dell'assetto societario e della specifica attività del richiedente stesso.

Costituisce criterio preferenziale per le persone non fisiche l'essere costituite e operanti da vecchia data ed essere circondate da buona reputazione commerciale, nonché l'essere espressione di comunità di persone legate da vincoli di parentela, coniuge o affinità o comunque da rapporti di amicizia e tradizioni di vita comune.

Costituisce elemento necessario dell'esame di ammissione a socio di persone non fisiche l'accertamento della sussistenza del requisito di onorabilità in capo ai soggetti che svolgono in esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo; nell'occasione, il Consiglio di amministrazione può prendere in considerazione anche la sussistenza, in capo ai medesimi soggetti, di uno o più dei criteri di favore o delle limitazioni di carattere personale enunciate nell'art. 7.

In occasione della ammissione a socio delle persone non fisiche, il Consiglio di amministrazione valuta con favore la possibilità di ammettere personalmente a socio della Banca anche un rappresentante designato a norma dell'art. 6 comma 3 dello statuto, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti legali e statutari e la sua designazione appaia il frutto di una scelta di carattere non occasionale.

Il Consiglio di amministrazione, nel caso che più domande di ammissione a socio siano presentate, anche a distanza di tempo, da società appartenenti al medesimo nucleo di persone, deve verificare che alla pluralità dei soggetti corrisponda una pluralità di iniziative imprenditoriali dotate di una logica economica autonoma.

Art. 9

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Oltre ai casi previsti specificatamente dall'art. 7 dello statuto sociale, nonché dalle condizioni soggettive previste dall'art. 14, costituisce limitazione all'acquisto della qualità di socio l'appartenenza a logge, società, movimenti, associazioni e gruppi palesemente in contrasto con i principi enunciati dall'art. 2 dello statuto sociale.

Art. 10

Condizioni per l'ammissione a socio

Le domande di ammissione a socio di norma possono essere presentate dopo essere stati clienti della Banca almeno per un periodo non inferiore a sei mesi.

In occasione di aperture di nuovi sportelli bancari in Comuni diversi da quelli dove la banca è già presente con proprie dipendenze, allo scopo di favorire l'adesione a socio dei residenti nella nuova comunità di insediamento della banca, la limitazione di cui al primo comma del presente articolo è ridotta ad un periodo di tre mesi. Il periodo massimo della presente limitazione, comunque non potrà superare il triennio dall'apertura del nuovo sportello.

Il periodo minimo intercorrente per poter proporre domanda di ammissione a socio definito dal 1° e 2° comma del presente articolo serve per verificare l'operatività del cliente e la sua correttezza, nonché per valutare anche la compatibilità dei suoi comportamenti con i principi ispiratori di cui all'art. 2 dello statuto sociale.

Art. 11

Sottoscrizione quote

Il numero minimo delle azioni da sottoscrivere per essere ammessi soci è il seguente:

- **giovani soci** (età compresa fra il 18° ed il 40° anno): pacchetto minimo di **50 azioni**;
- **soci senior** (età >40 anni): pacchetto minimo **80 azioni**;
- **persone non fisiche**: pacchetto minimo **160 azioni**;

Per particolari esigenze, di volta in volta individuate e motivate, il Consiglio può adottare misure diverse da quanto previsto dal presente articolo.

Ripatransone, 24/03/2017